

Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN CONSUMO DI MARCHE DI PRODOTTI DEL TABACCO.

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette - e alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata alla determinazione direttoriale del 15 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 15 luglio 2014, alla tabella B) - sigari -, alla tabella E) - altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico - allegata alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013 e alla tabella C) - sigaretti - allegata alla stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, come modificata con determinazione direttoriale del 18 luglio 2014, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 23 luglio 2014;

Viste le istanze del 3 giugno 2014, dell'8 agosto 2014 e del 16 ottobre 2014, con le quali la Philip Morris Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi da fiuto e da mastico delle marche di "prodotti del tabacco senza combustione" Marlboro Balance e Marlboro Essence, e la lettera del 27 ottobre 2014, con

la quale ha chiesto comunque l'emissione di un provvedimento autorizzativo coerente con la natura e le caratteristiche dei prodotti;

Considerato che la Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 stabilisce che:

- per *"prodotto del tabacco non da fumo"* si intende *"un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale"* (art. 2, n. 5);
- per *"tabacco da fumo"* si intendono *"i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo"* (art. 2, n. 9);
- per *"prodotto del tabacco di nuova generazione"*, si intende *"un prodotto del tabacco che: a) non rientri nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale; e b) è immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014"* (art. 2, n. 19);
- *"I prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato rispettano le prescrizioni della presente direttiva. Quale delle disposizioni della presente direttiva si applichi ai prodotti del tabacco di nuova generazione dipende dal fatto che tali prodotti rientrino nella definizione di prodotto del tabacco non da fumo ovvero in quella di un prodotto del tabacco da fumo"* (art. 19, paragrafo 4);

Considerato, per quanto sopra, che le marche di *"prodotti del tabacco senza combustione"* Marlboro Balance e Marlboro Essence sono classificabili, ai fini della citata Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014, quali prodotti del tabacco di nuova generazione *"non da fumo"*, in quanto *"prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione"*, diverso dal tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale,;

Ritenuto che l'articolo 39-*bis* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che per tabacchi lavorati sottoposti ad accisa si intendono le seguenti categorie di prodotti:

- a) i sigari e sigaretti;
- b) le sigarette;
- c) il tabacco da fumo:
 - 1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
 - 2) gli altri tabacchi da fumo;
- d) il tabacco da fiuto;
- e) il tabacco da masticare;

Considerato che i *"prodotti del tabacco senza combustione"* Marlboro Balance e Marlboro Essence non sono classificabili in alcuna delle categorie previste dal citato articolo 39-*bis*, in quanto come *"prodotti del tabacco non da fumo"* non rientrano nelle categorie di cui alle lettere da a) a c), e come *"prodotti del tabacco di nuova generazione"* sono diversi dal tabacco da fiuto e dal tabacco da masticare;

Considerato che i *"prodotti del tabacco senza combustione"* sono oggetto di apposita regolamentazione con lo *"schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"*, in corso di adozione ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, in quanto prodotti del tabacco che soddisfano la medesima domanda dei tabacchi lavorati, e sono quindi suscettibili di determinare un rilevante effetto sostitutivo;

Considerato che tale schema di decreto legislativo, che ha ricevuto il parere favorevole dalle Commissioni di Camera e Senato, istituisce, ai fini dell'applicazione dell'accisa, modificando in tal senso il citato articolo 39-*bis*, la nuova categoria dei "tabacchi da inalazione senza combustione";

Considerato che dalla data di applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo i "prodotti del tabacco senza combustione" Marlboro Balance e Marlboro Essence saranno assoggettati ad accisa in base a quanto previsto dall'emanando decreto legislativo;

Considerato che la immissione sul mercato dei prodotti sarà effettuato, in una prima fase, in via sperimentale e limitata territorialmente;

Considerato che in mancanza di una tariffa di vendita specifica nell'ambito di quelle previste per le tipologie di tabacchi lavorati di cui al citato articolo 39-*bis*, appare opportuno, nell'interesse erariale e generale, consentire temporaneamente, fino all'applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo in corso di emanazione, l'immissione in consumo dei prodotti Marlboro Balance e Marlboro Essence e il loro assoggettamento ad accisa;

AUTORIZZA

Per i motivi indicati in premessa, fino all'applicazione del citato schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la immissione in consumo delle marche di prodotti del tabacco senza combustione "Marlboro Balance" e "Marlboro Essence", applicando al relativo prezzo di vendita pari a d € 847,46 il kg, corrispondente a € 5,00 la confezione da 5,9 grammi, un'aliquota a titolo di accisa pari all'incidenza dell'accisa complessiva gravante sulle immissioni in consumo dei tabacchi lavorati effettuate nei primi 9 mesi dell'anno, sul valore complessivo delle vendite dei tabacchi lavorati nello stesso periodo.

Alle immissioni in consumo dei prodotti effettuate ai sensi del presente provvedimento, si applicano le altre disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 27 ottobre 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
f.to Luigi Magistro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)